

STATUTO S.A.E – A.P.S.

Art. 1- Denominazione, origini e scopi

1° È costituita l'associazione culturale e di promozione sociale denominata "Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.) – APS", senza fini di lucro. Il SAE – APS è un'associazione interconfessionale di laici e di laiche per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico cristiano.

2° L'Associazione si pone in continuità con l'attività di dialogo e di formazione ecumenica che, promossa da Maria Vingiani a Venezia nel 1947 e sostenuta poi da amici di varie parti d'Italia, si è sviluppata a Roma in forma privata nel 1959 (all'annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in forma pubblica dal 1964, strutturandosi quindi nel Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.) – APS.

3° Il SAE ha lo scopo di assicurare in modo permanente e di espandere l'esperienza del dialogo e il servizio di testimonianza e di formazione ecumenica, nella volontà di contribuire all'attuazione dei Documenti ecumenici e di dialogo delle varie Chiese, a partire da quelli prodotti dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC).

4° L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere i), k), v), w) dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017: promozione della cultura della pace e della non violenza; tutela dei diritti umani, civili, sociali e religiosi; svolgimento di attività editoriali ed attività turistiche di interesse culturale e religioso.

5° Sul piano metodologico, il S.A.E. – APS cura l'organizzazione di Sessioni e iniziative di formazione ecumenica, promuove esperienze di dialogo interconfessionale, ebraicocristiano e anche più ampiamente interreligioso. L'Attività dell'Associazione è intesa alla promozione di una cultura di rispetto tra diverse espressioni religiose, di educazione alla collaborazione per la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato. L'Associazione è impegnata, altresì, a suscitare e sostenere Gruppi misti di ricerca e studio e centri di interesse ecumenico che favoriscano una crescente capacità di dialogo e di collaborazione fra le varie comunità religiose.

6° L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n.117/17, attività secondarie, diverse da quelle di interesse generale, strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla vigente normativa. La loro individuazione è operata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

7° Può svolgere l'attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale volte a perseguire i propri fini istituzionali, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal d. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

8° Per svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci.

Art. 2 – Sede

Il S.A.E. – APS ha sede in Milano.

Art. 3 – Soci

1° Sono Soci del S.A.E. – APS coloro che, dichiarando di condividerne lo spirito e le linee statutarie, presentano personale domanda di iscrizione al Comitato Esecutivo (art. 8) e vengono accettati dal medesimo.

2° I Soci versano, al momento dell'ammissione e successivamente per ciascun anno, una quota il cui ammontare è stabilito dal Comitato Esecutivo (C.E.) (art.8), su proposta del Consiglio dei Gruppi Locali (C.G.L.) (art. 12).

3° La quota annuale va versata entro il 31 dicembre di ciascun anno se non viene diversamente stabilito dal C.E.

4° I Soci decadono se non hanno versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale.

5° La quota associativa non è trasferibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6° I Soci possono essere esclusi per comportamenti non conformi con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.E. all'unanimità.

7° Tutti i soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri e partecipano alla vita associativa secondo quanto previsto dallo Statuto.

8° Tutti i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Comitato Esecutivo (C.E.).

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale;
2. Il Presidente;
3. Il Comitato Esecutivo;
4. L'Organo di controllo;
5. Il Consiglio dei gruppi locali

Art. 5 - Assemblea generale (composizione e attribuzioni)

1° L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, i quali hanno diritto di voto (art. 2532 c.c.).

2° Essa determina annualmente le linee di lavoro e i criteri di gestione dell'Associazione.


3° Approva i bilanci e la relazione annuale che le viene sottoposta dal Presidente.

4° Elegge il Presidente (art.7) e il Comitato Esecutivo (art.8) dell'Associazione.

5° Può nominare l'Organo di controllo (art. 9).

6° Delibera sulla revoca dei componenti gli organi sociali, sulla loro responsabilità e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti.

7° Delibera su tutto quanto demandato per legge o per Statuto, nonché sulle modifiche dello Statuto stesso. Ha facoltà di nominare un Presidente emerito dell'Associazione.



Art. 6 - Assemblea Generale (convocazioni, deliberazioni e modifiche dello Statuto)

1° I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta sia necessario mediante comunicazione scritta personale.

2° La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

3° L'Assemblea può essere, altresì, convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi componenti. I presenti provvedono, in apertura di seduta, a nominare un Presidente e un Segretario.

4° Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta: a ciascun socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

5° Nell'Assemblea per la nomina del Presidente e del Comitato Esecutivo è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del socio che vota.

6° L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto.

7° Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

8° L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

9° I soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione in teleconferenza o videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa. In questo caso Presidente e Segretario dovranno trovarsi nel medesimo luogo.

10° Delle riunioni si redige processo verbale, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione.

11° Quando l'Assemblea straordinaria delibera in materia di modificazione dello Statuto, per essere regolarmente costituita richiede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci. Per la validità delle deliberazioni di variazioni dello Statuto si richiede una maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 7 – Presidente

1° Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci; rappresenta l'Associazione; convoca l'Assemblea generale; convoca il C.E. (art.8); convoca il C.G.L. (art. 12) e formula l'ordine del giorno delle rispettive riunioni.

2° Coordina l'attività dei Comitati di esperti (art.10). Prepara la relazione da sottoporre all'Assemblea generale.

3° Può nominare un delegato fra i Membri del Comitato Esecutivo in caso di sua assenza o impedimento.

4° Lo svolgimento delle operazioni connesse all'elezione avviene a cura di una Commissione Elettorale composta da tre soci nominati dall'Assemblea in una delle sedute precedenti a quella indetta per l'elezione.



Handwritten signature
si ce

5° Il Presidente dura in carica quattro anni con mandato rinnovabile; per motivi di eccezionale gravità, l'Assemblea generale dei Soci può prorogare il mandato per un anno.

6° Nell'ipotesi di sue dimissioni, morte o impedimento permanente, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano, come Socio, dei Membri del C.E., che entro sei mesi convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo. In questo caso alla nomina della Commissione Elettorale provvede il Comitato Esecutivo.

Art. 8 Comitato Esecutivo (composizione, attribuzioni e deliberazioni)

1° Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso fra due e quattro, eletti, fra i soci, dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Presidente e con le medesime modalità. La composizione del C.E. deve rispettare, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell'Associazione.

2° I Membri del C.E. durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

3° Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ne promuove le iniziative sulla base delle direttive dell'Assemblea generale.

4° Il C.E. procede alla designazione dei Comitati degli Esperti (art. 10).

5° Il C.E. vigila sulla compatibilità dei comportamenti dei soci con lo spirito e le linee dell'Associazione.

6° Il C.E. garantisce la continuità dell'attività associativa e assicura i servizi di segreteria e di amministrazione dell'Associazione.

7° Il C.E. delibera sullo spostamento della sede legale entro i confini del Comune di Milano.

8° Può avvalersi di collaboratori, anche non soci, per lo svolgimento dei compiti di amministrazione e segreteria.

9° Le delibere del C.E., se non diversamente stabilito, sono prese a maggioranza dei suoi componenti.

10° Per delibere di particolare rilevanza, il Presidente dà comunicazione della convocazione del C.E. ai Responsabili dei Gruppi Locali.

11° Il C.E. è competente sui rapporti di lavoro degli eventuali dipendenti.

Art. 9 Organo di controllo

1° L'Assemblea può nominare e nomina nei casi previsti dalla legge, conferendo un mandato quadriennale rinnovabile, un Organo di controllo, anche monocratico, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, oltre che su quanto ad esso attribuito dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Presenta all'Assemblea una relazione scritta in occasione dell'esame del bilancio consuntivo annuale.

2° Almeno uno dei componenti, ovvero l'unico componente nel caso di organo monocratico, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.



3° L'organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti quando ciò sia prescritto dalla legge.

Art.10 Comitati di Esperti

1° Il SAE – APS può costituire comitati di esperti per l'attuazione dei propri fini istituzionali.

2° I compiti, la durata e la composizione di tali comitati sono deliberati dal Comitato Esecutivo. La designazione dei componenti, che potranno essere anche non soci, dovrà rispecchiare, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell'Associazione.

3° I componenti dei comitati possono partecipare alle riunioni degli organi sociali su invito di chi li convoca. Non hanno diritto di voto a meno che lo posseggano ad altro titolo.

Art. 11 - Gruppi locali

1° I Soci operano attraverso la costituzione di "Gruppi Locali S.A.E." che sono espressione del S.A.E. - APS sul territorio.

2° Per la costituzione di un nuovo Gruppo locale occorre la preventiva approvazione del C.G.L. che può essere revocata in caso di non conformità con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione.

3° La struttura essenziale di ogni Gruppo locale comprende l'Assemblea e il Responsabile del Gruppo.

4° Ogni Gruppo si può dare un proprio regolamento in conformità con i principi statuari dell'Associazione.

5° L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sull'attività del Gruppo.

6° Il Responsabile del Gruppo viene eletto dall'Assemblea del medesimo fra i soci con maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Egli convoca l'Assemblea, anima e coordina l'attività del Gruppo, partecipa come membro di diritto al C.G.L.

7° I gruppi nell'ambito degli scopi del S.A.E. – APS hanno attività locali autonome e tengono contatti regolari con il C.E. tramite il Responsabile del Gruppo. Ogni Gruppo locale informa il C.E. in merito alla propria attività.

8° Eventuali iniziative che assumono rilevanza e diffusione più ampia del piano locale (incontri, pubblicazioni, uso dei media a livello nazionale) vanno condivise previamente col C.E.

9° Nell'espletamento della sua attività il Gruppo locale può avvalersi di esperti, scelti dall'Assemblea.

Art. 12. Consiglio dei Gruppi Locali (composizione, attribuzioni, deliberazioni)

1° Il Consiglio dei Gruppi Locali è composto dal Presidente, dai membri del C.E. e dai Responsabili dei Gruppi Locali (art. 11) o in caso di impedimento da un loro sostituto eletto dai soci del Gruppo Locale.

2° Ai Gruppi Locali spetta un rappresentante ogni quindici soci o frazione.



Handwritten signature or scribble, possibly reading 'S. S.' or similar.

3° Il Presidente può invitare, per ogni riunione, un numero non superiore a tre esperti con funzione consultiva.

4° Nell'ipotesi che il Responsabile di un Gruppo Locale sia anche Membro del C.E., il relativo Gruppo può designare un altro Socio come suo rappresentante.

5° Il C.G.L. si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o su richiesta di almeno un quarto dei Responsabili dei Gruppi Locali.

6° Il C.G.L. è validamente costituito se sono rappresentati almeno la metà più uno dei Gruppi locali.

7° Il C.G.L. discute sull'ordine del giorno proposto dal Presidente e sui punti richiesti da almeno tre Responsabili dei Gruppi Locali (almeno dieci giorni prima della riunione). L'ordine del giorno riguarda i compiti dell'Associazione, sulla base delle mozioni e delle indicazioni votate dall'Assemblea Generale dei Soci.

8° Le decisioni del C.G.L. sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Coordinamento zonale

1° I Gruppi locali, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa approvazione del C.G.L., possono costituire forme e livelli di coordinamento territoriale autonomamente determinati.

2° Per le loro iniziative in ambito più vasto vale il criterio stabilito per i Gruppi Locali (art.11, c. 8).

Art. 14 – Risorse Economiche

L'Associazione provvede al proprio finanziamento, per lo svolgimento delle attività statutarie, con le quote associative e con eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni; con gli interessi attivi e le rendite patrimoniali.

Art. 15 - Anno finanziario e bilancio

1° L'Anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.


2° Al termine di ogni "esercizio", il C.E. predispose il bilancio consuntivo (stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione) e il bilancio preventivo, che devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, il quale dovrà essere devoluto ad altro ente



del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO CARLO PU. MACETA" and "S. GIOVANNI P. ROMA".

S. ca. Spedola



Si certifica che la presente copia, composta di
n.06 fogli, è conforme all'originale, firmato
a norma di legge, depositato nei miei atti.
Si rilascia dal Dott. CARLO GADDI
Notaio in Roma, per uso di legge
Roma addì 13/10/2022

